REGOLAMENTO (CEE) N. 2723/80 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1980

che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare gli articoli 2 e 11,

considerando che, per taluni prodotti tessili originari di Taiwan, sono stati istituiti contingenti comunitari all'importazione per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1982 con il regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione (2), e che questo regime di importazione è stato mantenuto dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 255/78 (3) in attesa dell'instaurazione di un regime definitivo ;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 763/80 (4) e (CEE) n. 1692/80 (5) della Commissione hanno sottomesso, nella Comunità, a contingenti quantitativi le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Taiwan ;

considerando che, alla luce del fabbisogno del mercato comunitario, si rivela necessario adeguare taluni contingenti fissati dai regolamenti (CEE) n. 763/80 e 1692/80 soprammenzionati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I contingenti e le relative ripartizioni tra gli Stati membri di cui in allegato sostituiscono quelli riportati negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 763/80 e (CEE) n. 1692/80.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(3) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 85 del 29. 3. 1980, pag. 16.
(5) GU n. L 166 dell'1. 7. 1980, pag. 76.

ALLEGATO

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre		
						1980	1981	1982
78	61.01 A II B III V f) 1 g) 1 2 3	61.01-09 ; 24 ; 25 ; 26 ; 81 ; 92 ; 95 ; 96	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa e altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	D F I BNL UK IRL DK CEE	Tonnellate	1 600 45 60 414 55 15 10 2 199	1 609 70 77 428 86 18 15 2 303	1 616 98 94 443 121 20 19 2 411
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijij) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44	60.05-04 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 81 ; 85 ; 88 ; 89 ; 91 ; 92	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Indumenti esterni a maglia, non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	D F I BNL UK IRL DK CEE	Tonnellate	950 36 30 86 182 2 6 1 292	953 47 39 94 202 3 8 1 346	956 57 47 104 224 4 11 1 403